REGOLAMENTO (CEE) N. 672/81 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1981

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 28 maggio 1980, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 780 tonnellate di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1980;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 e alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1980.
2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica democratica popolare dello Yemen.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 1 780 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : OBEA, 82, rue de Trèves, 1040-Brussels, telex 24076.
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 — umidità : massimo 14 % ;
 — tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
 — tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
 in sacchi (1) :
 — qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi, 600 g ;
 — peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 — iscrizione sui sacchi :
 iscrizione impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza : « People's Democratic Republic of Yemen 688 X / Wheat flour / Aden » seguita da : « Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 27 marzo 1981, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : tra il 15 aprile ed il 15 maggio 1981.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce, e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.